

NORMATIVA RIGUARDANTE L'ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE AI TRATTAMENTI DI MEDICINA ESTETICA, DI SEGUITO DENOMINATA SEMPLICEMENTE *Estensione*

La garanzia è acquisibile nelle modalità riportate all'art. 10 di Polizza. Le sottostanti opzioni sono acquistabili singolarmente e in maniera disgiunta. **L'eventuale passaggio da un'opzione a costo maggiore a una di costo inferiore è possibile solo alla scadenza annuale del 31/12.**

OPZIONE A – LIMITAZIONE DELLA GARANZIA AI SOLI TESSUTI PERIORALI

Art. I OGGETTO DELL'ESTENSIONE

Con la presente *Estensione* la Compagnia si fa carico dei risarcimenti spettanti ai pazienti o ai loro aventi diritto per i danni fisici provocati da errori colposi riguardanti i trattamenti sui tessuti periorali.

Si esplicita per completezza che la normativa legale e quella contrattuale della Polizza base valgono anche per l'*Estensione*, purché compatibili.

Art. II DEFINIZIONE DEI TRATTAMENTI SUI TESSUTI PERIORALI

Per trattamenti sui tessuti periorali si intendono le prestazioni effettuate con filler.

Art. III SEDE ANATOMICA DEI TRATTAMENTI SUI TESSUTI PERIORALI

Il distretto anatomico di competenza odontoiatrica riguarda l'area corrispondente ai denti, alla bocca, alla mascella e ai relativi tessuti, pertanto i trattamenti sui tessuti periorali possono essere effettuati solo sui tessuti molli di tale area.

Art. IV OBIETTIVI CLINICI DEI TRATTAMENTI SUI TESSUTI PERIORALI

Indipendentemente dalle tecniche adottate, l'esito terapeutico atteso, temporaneo o permanente, dai trattamenti sui tessuti periorali previsti dall'*Estensione* riguarda essenzialmente la cura con finalità estetiche del viso nelle pertinenti aree di competenza.

Art. V REQUISITI SOGGETTIVI

Per l'esecuzione dei trattamenti sui tessuti periorali l'Assicurato deve essere innanzitutto in possesso della necessaria formazione.

I trattamenti devono inoltre essere preceduti dallo scambio di idonee informazioni tra il paziente e l'Assicurato, anche al fine di consentire a quest'ultimo di verificare l'esistenza di eventuali controindicazioni, se del caso con l'ausilio di specifici esami. Il consenso informato che si determina a seguito di tali colloqui deve essere sintetizzato per iscritto e firmato sia dall'Assicurato che dal paziente.

Le prestazioni devono poi essere attuate sia secondo i principi della EBD-EVIDENCE BASED MEDICINE sia secondo linee guide terapeutiche adatte, se presenti o in ogni caso secondo le buone pratiche clinico/assistenziali.

Art. VI PREMIO

Il premio annuo per l'*Estensione*, comprensivo dell'imposta del 22,25%, ammonta ad Euro 100,00 e deve essere versato in un'unica soluzione con il premio base, salvo che l'*Estensione* avvenga separatamente nel corso dell'annualità. In tal caso il premio verrà ridotto secondo il criterio pro rata temporis di cui all'art. 11 della Polizza base e dovrà essere corrisposto per intero per tutte le adesioni avvenute entro il primo semestre, mentre per le adesioni del semestre successivo dovrà essere versato un premio di Euro 50,00.

SOVRAPPREMIO PER ESTENSIONE ALLE TERAPIE SUI TESSUTI PERIORALI

2024	Euro 100,00
------	-------------

OPZIONE B – ATTIVITA' DI MEDICINA ESTETICA COMPLETA – ODONTOIATRI CON FORMAZIONE SPECIFICA

Art. I OGGETTO DELL'ESTENSIONE

Con la presente *Estensione* la Compagnia si fa carico dei risarcimenti spettanti ai pazienti o ai loro aventi diritto per i danni fisici provocati da errori colposi riguardanti i trattamenti di medicina estetica non invasiva o mininvasiva, praticati dall'Assicurato durante il periodo di vigenza dell'*Estensione*.

Le modalità cliniche previste dall'Estensione sono le pratiche di medicina odontoiatrica ad indirizzo estetico, nei termini previsti dalla legge.

Si esplicita per completezza che la normativa legale e quella contrattuale della Polizza base valgono anche per l'*Estensione*, purché compatibili.

Art. II DEFINIZIONE DEI TRATTAMENTI DI MEDICINA ESTETICA

Per trattamenti di medicina estetica non invasiva o mininvasiva si intendono esclusivamente le prestazioni di seguito elencate:

- Filler
- Tossina botulinica
- Bioristrutturazione
- Biorivitalizzazione
- Biorigenerazione
- Peeling
- Needling e Microneedling
- Fili di sospensione e di biostimolazione
- Radiofrequenza
- Radiofrequenza frazionata
- Veicolazione Transdermica
- Laser
- Luce pulsata (IPL)
- Apparecchiatura per terapia fotodinamica
- Dermoabrasore al plasma
- Generatore di onde a flusso frazionato
- Apparecchiatura per il needle shaping
- Apparecchiatura per la carbossi e ossigeno terapia estetica

Art. III SEDE ANATOMICA DEI TRATTAMENTI DI MEDICINA ESTETICA

Il distretto anatomico di competenza odontoiatrica riguarda l'area corrispondente ai denti, alla bocca, alla mascella e ai relativi tessuti. I trattamenti estetici possono essere estesi a tutto il volto (terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso) e pertanto possono essere effettuati solo sui tessuti di tale area, secondo il limite generale di Polizza, che contempla esclusivamente l'attività odontoiatrica, indipendentemente dalle eventuali ulteriori competenze dell'Assicurato.

Art. IV OBIETTIVI CLINICI DEI TRATTAMENTI DI MEDICINA ESTETICA

Indipendentemente dalle tecniche adottate, l'esito terapeutico atteso, temporaneo o permanente, dai trattamenti di medicina estetica non invasiva o mininvasiva previsti dall'*Estensione*, riguarda essenzialmente la cura con finalità estetiche del viso nelle pertinenti aree di competenza.

Art. V REQUISITI SOGGETTIVI

Per l'esecuzione dei trattamenti di medicina estetica non invasiva o mininvasiva l'Assicurato deve aver conseguito un master di II° livello oppure aver frequentato con profitto *corsi di formazione presso* uno dei seguenti istituti:

1. **AFM School**
2. **IAPEM**

3. ICAMP

I trattamenti devono inoltre essere preceduti dallo scambio di idonee informazioni tra il paziente e l'Assicurato, anche al fine di consentire a quest'ultimo di verificare l'esistenza di eventuali controindicazioni, se del caso con l'ausilio di specifici esami. Il consenso informato che si determina a seguito di tali colloqui deve essere sintetizzato per iscritto e firmato sia dall'Assicurato che dal paziente.

Le prestazioni devono poi essere attuate sia secondo i principi della EBD-EVIDENCE BASED MEDICINE sia secondo linee guide terapeutiche adatte, se presenti o in ogni caso secondo le buone pratiche clinico/assistenziali.

Art. VI PREMIO

Il premio annuo per l'*Estensione* per odontoiatri che possano esibire attestazione di titolo di studio rilasciato dagli istituti di cui all' Art. V – Requisiti soggettivi - comprensivo dell'imposta del 22,25%, ammonta ad Euro 350,00 e deve essere versato in un'unica soluzione con il premio base, salvo che l'*Estensione* avvenga separatamente nel corso dell'annualità. In tal caso il premio verrà ridotto secondo il criterio pro rata temporis di cui all'art. 11 della Polizza base e dovrà essere corrisposto per intero per tutte le adesioni avvenute entro il primo semestre, mentre per le adesioni del semestre successivo dovrà essere versato un premio di Euro 175,00.

SOVRAPPREMIO PER ESTENSIONE ALLE TERAPIE DI MEDICINA ESTETICA PER ODONTOIATRI CHE POSSANO ESIBIRE ATTESTAZIONE DI TITOLO DI STUDIO RILASCIATO DAGLI ISTITUTI DI CUI ALL' ART. V - REQUISITI SOGGETTIVI

2024	Euro 350,00
------	-------------

OPZIONE C – ATTIVITA' DI MEDICINA ESTETICA COMPLETA – ODONTOIATRI CON FORMAZIONE ANDI

La presente opzione opera nei modi e nei termini di cui alla precedente Opzione B salvo quanto di seguito specificato.

Art. I REQUISITI SOGGETTIVI

Per l'esecuzione dei trattamenti di medicina estetica non invasiva o mininvasiva l'Assicurato deve essere in possesso della necessaria formazione, certificata attraverso il rilascio di idonea attestazione di frequenza con profitto del "Corso di medicina estetica del viso e del sorriso" organizzato da ANDI, che l'Assicurato dovrà essere in grado di esibire al momento della sottoscrizione della polizza.

I trattamenti devono inoltre essere preceduti dallo scambio di idonee informazioni tra il paziente e l'Assicurato, anche al fine di consentire a quest'ultimo di verificare l'esistenza di eventuali controindicazioni, se del caso con l'ausilio di specifici esami. Il consenso informato che si determina a seguito di tali colloqui deve essere sintetizzato per iscritto e firmato sia dall'Assicurato che dal paziente.

Le prestazioni devono poi essere attuate sia secondo i principi della EBD-EVIDENCE BASED MEDICINE sia secondo linee guide terapeutiche adatte, se presenti o in ogni caso secondo le buone pratiche clinico/assistenziali.

Art. II PREMIO

Il premio annuo per l'*Estensione* per odontoiatri che possano esibire attestazione di avvenuta formazione ANDI, di cui all' Opzione C - Art. I – Requisiti soggettivi - comprensivo dell'imposta del 22,25%, ammonta ad Euro 550,00 e deve essere versato in un'unica soluzione con il premio base, salvo che l'*Estensione* avvenga separatamente nel corso dell'annualità. In tal caso il premio verrà ridotto secondo il criterio pro rata temporis di cui all'art. 11 della Polizza base e dovrà essere corrisposto per intero per tutte le adesioni avvenute entro il primo semestre, mentre per le adesioni del semestre successivo dovrà essere versato un premio di Euro 275,00.

SOVRAPPREMIO PER ESTENSIONE ALLE TERAPIE DI MEDICINA ESTETICA PER ODONTOIATRI CHE POSSANO ESIBIRE ATTESTAZIONE DI AVVENUTA FREQUENZA DEL CORSO DI MEDICINA ESTETICA DEL VISO E DEL SORRISO, DI CUI ALL'OPZIONE C - ART. I - REQUISITI SOGGETTIVI

2024	Euro 550,00
------	-------------

OPZIONE D – ATTIVITA' DI MEDICINA ESTETICA COMPLETA – ODONTOIATRI SENZA FORMAZIONE SPECIFICA

La presente opzione opera nei modi e nei termini di cui alla precedente Opzione B salvo quanto di seguito specificato.

Art. I REQUISITI SOGGETTIVI

I trattamenti devono essere preceduti dallo scambio di idonee informazioni tra il paziente e l'Assicurato, anche al fine di consentire a quest'ultimo di verificare l'esistenza di eventuali controindicazioni, se del caso con l'ausilio di specifici esami. Il consenso informato che si determina a seguito di tali colloqui deve essere sintetizzato per iscritto e firmato sia dall'Assicurato che dal paziente.

Le prestazioni devono poi essere attuate sia secondo i principi della EBD-EVIDENCE BASED MEDICINE sia secondo linee guide terapeutiche adatte, se presenti o in ogni caso secondo le buone pratiche clinico/assistenziali.

Art. II PREMIO

Il premio annuo per l'*Estensione* per odontoiatri che **non** possano esibire alcuna attestazione di avvenuta formazione - comprensivo dell'imposta del 22,25%, ammonta ad Euro 700,00 e deve essere versato in un'unica soluzione con il premio base, salvo che l'*Estensione* avvenga separatamente nel corso dell'annualità. In tal caso il premio verrà ridotto secondo il criterio pro rata temporis di cui all'art. 11 della Polizza base e dovrà essere corrisposto per intero per tutte le adesioni avvenute entro il primo semestre, mentre per le adesioni del semestre successivo dovrà essere versato un premio di Euro 350,00.

SOVRAPPREMIO PER ESTENSIONE ALLE TERAPIE DI MEDICINA ESTETICA PER ODONTOIATRI CHE NON POSSANO ESIBIRE ATTESTAZIONE DI TITOLO DI STUDIO RILASCIATO DAGLI ISTITUTI DI CUI ALLE PRECEDENTI OPZIONI B e C – REQUISITI SOGGETTIVI

2024	Euro 700,00
------	-------------